



Allegato "A" al Rep.N. 240.007/Racc.N. 7.159

STATUTO Cooperativa VI.BEN

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita la Società Cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa denominata "VI. BEN - PER UN ABITARE CONDIVISO - Società Cooperativa", in sigla "VI. BEN Società Cooperativa". La Cooperativa ha sede in CASTEL D'AZZANO (VERONA). La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera dei competenti organi statutari a norma di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, anche altrove.

ART. 2 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed intende promuovere, alle migliori condizioni per i soci, un abitare condiviso/co-housing, costruendo una residenzialità in cui convivono spazi privati e spazi comuni da dedicare, a titolo di esempio, a cucina, piccola palestra, sala lettura e trattenimento e altri servizi che rendano piacevole l'aiuto e il sostegno reciproco dei condomini della stessa. La cooperativa favorirà l'ideazione e la progettazione partecipata di architetture che sostengano il risparmio energetico e l'uso di fonti di energia rinnovabile. La cooperativa promuove un welfare di comunità, la crescita culturale, l'attività ricreativa e mutualistica a favore dei soci e le loro famiglie e collaborerà con Enti Pubblici locali, mettendo a disposizione spazi per favorire la relazione delle persone con le iniziative del territorio. Per quanto riguarda i servizi non abitativi la cooperativa potrà operare anche con non soci. Per l'acquisto degli immobili e la costruzione degli stessi da assegnare ai soci la cooperativa si avvarrà, a seconda delle categorie dei soci assegnatari, sia del credito previsto dalle leggi che del credito ordinari, nonché il risparmio sociale degli associati mediante prestiti degli stessi. Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

a) acquistare ed alienare aree, anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche se da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;

b) costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili e di riqualificazione urbana, sia mediante appalto ad imprese di costruzione, sia acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero, sia direttamente in economia;

c) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e l'emissione di cambiali;

d) stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della cooperativa sia dei soci;

e) effettuare anticipazioni finanziarie ai soci in quanto necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale;

f) ottenere avalli, fidejussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della cooperativa o dei soci o di altre cooperative, purché relative ad operazioni finaliz-

zate al conseguimento dell'oggetto sociale;

f) avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano;

g) ricevere prestiti dai soci destinati al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti ed alle condizioni previste dal successivo articolo 17 e dal regolamento sul prestito sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 11 del D. Lgs. 1/09/93 n°385 e successive modificazioni e integrazioni;

h) consorzarsi, anche eventualmente senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre cooperative per lo svolgimento e il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse;

i) assumere, quale attività strumentale non prevalente, partecipazioni in società cooperative, anche sociali ai sensi dell'art. 11 della L. 381/91 e consorzi di cooperative che svolgano attività di effettiva rilevanza per il conseguimento dell'oggetto sociale, concedendo eventualmente finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

j) partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545 septies del codice civile;

k) aderire ad associazioni, fondazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale;

l) promuovere e partecipare a studi tecnici, economici, finanziari, rivolti allo sviluppo dell'abitare condiviso (co-housing) e del welfare di comunità.

ART. 4 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge.

Possono essere soci le persone fisiche, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, che non esercitino in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della stessa.

I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Cooperativa si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Gli Amministratori possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, purché non esercitino in proprio imprese concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa.

ART. 5- DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, professione, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;
2. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;
3. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati al punto 1) del comma 1, la denominazione

della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale, ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente. Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione. Trascorso un mese dalla data di comunicazione d'ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diventerà inefficace. In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa, fatto salvo quanto previsto all'art. 2530, primo e sesto comma, del c.c..

ART. 7 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

1. al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa aventi natura corrispettiva, obbligatoria e continuativa, nonché al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipano, con le modalità previste delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste, e di ottenerne estratti a proprie spese.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, fallimento, per causa di morte o scioglimento (nel caso di persone giuridiche, enti o associazioni).

ART. 10 - RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso del socio Cooperatore non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART. 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio di amministrazione allorché:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Cooperativa o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. il socio, senza essere autorizzato dal consiglio di amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
5. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
6. il socio persona giuridica si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;
7. il socio, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, l'immagine pubblica;
8. abbia variato il domicilio senza darne comunicazione alla cooperativa, ai sensi dell'art.11 comma 8 dello statuto, rendendosi irreperibile ai fini delle comunicazioni sociali per almeno due volte.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 12 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 13 - LIQUIDAZIONE

I soci operatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sottoscritto e versato, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge n° 59/1992. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i centottan-

ta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ristoro nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 13. Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Al socio deceduto assegnatario in godimento di un'abitazione di proprietà della Cooperativa, si sostituiscono, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge superstite o, in sua mancanza, i figli minorenni ovvero il coniuge separato al quale, con sentenza del Tribunale, sia stata destinata l'abitazione del socio defunto: in mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato al convivente more uxorio ed agli altri componenti del nucleo familiare, purché conviventi da almeno due anni alla data del decesso; la convivenza deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto. Al socio deceduto prenotatario o assegnatario di un'abitazione prenotata o assegnata la sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione della stessa, richiesti per l'adesione alla Cooperativa. In entrambi i casi la sostituzione nella qualità di socio della Cooperativa è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione nella qualità di assegnatario e/o proprietario, previsti dal presente statuto e dal regolamento. Qualora esistano più persone che, ai sensi dei commi precedenti, abbiano la stessa facoltà o diritto nella sostituzione del socio defunto, le medesime devono indicare, con atto scritto autenticato da un notaio, quella che, tra di esse, può richiedere tale sostituzione, con rinuncia da parte delle altre. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Cooperativa, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti per capitale, interessi ed eventuali spese. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a socio, devono essere inviati alla società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro 6 mesi dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tal termine, ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Cooperativa sono risolti.

ART. 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sa-

ranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

ART. 16 - STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art.2526 c.c.. Rientrano in tale categoria anche i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 59/92. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni. Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi. Con delibera dell'assemblea straordinaria la cooperativa può altresì emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

ART. 17 - PRESTITO SOCIALE

La cooperativa potrà raccogliere prestiti sociali esclusivamente tra i propri associati. I prestiti effettuati dai soci alla cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale. I prestiti possono essere liberi o vincolati per un determinato periodo di tempo. Le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a richiesta con un preavviso di almeno 24 ore, di una parte del prestito. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano. I prestiti sono utilizzati dalla cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti sono disciplinate da un apposito regolamento, predisposto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali, sono determinate ed aggiornate dal consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono ad essi demandate dal predetto regolamento; le modifiche al regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dal regolamento medesimo. Il regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della cooperativa; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di

specifici servizi sono disciplinati dal regolamento e dallo specifico contratto che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione. Non costituiscono finanziamenti né raccolta di risparmio i depositi vincolati infruttiferi versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la cooperativa ed il socio.

ART. 18 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 31 gennaio 1992 n. 59. In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci. L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un'ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote o azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 500.00 (cinquecento). Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Codice Civile. Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
 2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
- L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è disciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al successivo art. 26.

ART. 19 - ORGANI

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio sindacale, se obbligatoria per legge la nomina.

ART. 20 - ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assem-

blea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. Le riunioni possono tenersi anche in video conferenza, purchè atte al riconoscimento dell'identità dei partecipanti, con avviso comunicato ai soci, al domicilio risultante dal libro soci, con comunicazione, lettera, email o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 21 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo, compresa la relazione del consiglio di amministrazione e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
2. determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 27 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
3. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
4. nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti dell'organo di controllo, anche monocratico; se collegiale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;
5. conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale, se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del c.c, secondo quanto previsto nel successivo art. 34 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato;
7. approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
8. delibera l'ammontare della quota che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;
9. delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
10. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio d'amministrazione.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda

necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

ART. 22 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- d) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 23 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

1. in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 24 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ciascun socio finanziatore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 18 del presente statuto. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al Presidente dell'Assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante. In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il

periodo della durata della carica. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco né dipendente della società, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri tre soci. L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto. Il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all'Assemblea generale della cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.

ART. 25 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario verbalizzante. Il segretario può essere un non socio. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 26 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ovvero al rappresentante comune. Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge. L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca del rappresentante comune;
- b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società Cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;
- c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.

L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. 18. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa. L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea della Cooperativa, in quanto applicabili, e dall'apposito regolamento. Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:

- a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la Cooperativa;
- b) eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea speciale;
- c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;
- d) assistere alle Assemblee della Cooperativa;
- e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.

In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione coo-

perativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori della Cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa. L'azionista di partecipazione cooperativa, in assenza di quotazione ufficiale del titolo in mercati regolamentati, decade da tale sua qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.

ART. 27 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA - COMPOSIZIONE – DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero di membri da 3 a 7, eletti dall'assemblea. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla loro nomina. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci finanziatori persone fisiche e i rappresentanti dei soci finanziatori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del totale. La nomina a consigliere è conferita per la durata di tre esercizi sociali; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi ne diano comunicazione alla Cooperativa e l'assemblea ordinaria non vieti tale incarico. Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. Il consiglio elegge al suo interno il Presidente; il Consiglio può altresì delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 28 - COMPETENZE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; convocare le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;
- redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;
- relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica;
- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, fra i quali vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali e deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, compiere qualsia-

si operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

- deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;

- deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;

- constatare il diritto di recesso chiesto dai soci.

ART. 29 - RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le adunanze possono tenersi anche in teleconferenza, purchè atte a riconoscere i partecipanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta s' intende respinta. Le votazioni sono palesi.

ART. 30 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 31 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale della Cooperativa e la rappresenta in giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, fissa l'ordine del giorno delle relative sedute e adempie a tutte le funzioni demandategli dallo statuto. Svolge il proprio ruolo di rappresentante dei soci vigilando sulla attuazione delle scelte e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di vacanza del Presidente, in attesa della nuova nomina da parte del Consiglio, come anche nei casi di sua assenza o di suo impedimento temporaneo, le funzioni del presente articolo sono assunte dal consigliere più anziano di nomina o dal Vicepresidente, se nominato; nel caso di più consiglieri con uguale anzianità di nomina prevale il consigliere più anziano di età. La firma del vicepresidente o del consigliere più anziano di età costituisce prova della vacanza, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 32 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

La nomina del collegio sindacale, anche monocratico, è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile. Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approva-

zione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 33 - COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

ART. 34 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il revisore (o la società incaricata del controllo contabile):

1. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilan-

cio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

ART. 35 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) al capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è rappresentato da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento), destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui all' Art 18 del presente statuto diversi da quello di cui al precedente punto b);
- d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 38 comma primo punto a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite del capitale sociale sottoscritto ed eventualmente assegnato. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 36 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto. In particolare il ristorno, che non costituisce un diritto soggettivo del socio ma è lo strumento tecnico per attribuire il vantaggio mutualistico al socio derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa, può essere ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. La cooperativa adotterà un regolamento dei ristorni.

ART. 37 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

ART. 38 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;

- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 36;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- e) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

ART. 39 - ACQUISTO DELLE PROPRIE QUOTE O AZIONI

Il consiglio d'amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il consiglio di amministrazione potrà autorizzare la cessione delle quote o azioni con diritto di prelazione tra soci.

ART. 40 - SCIoglimento

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 23, secondo comma, dello statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 41 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso del capitale sociale dei soci cooperatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati, e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 42 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 43 - DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.TO PISANI GIORGIO - ZANELLA RENZO - CIPRIANI LIDIA - GUGOLE FLAVIO - PETTERLINI RAFFAELLO - PINAROLI ENNIO - SAGGIOTTO CESARE - SCHIAVO MARCELLO - BERTO LUCIANA - NOTAIO AVITABILE CLAUDIO (SEGUE SIGILLO).